

marsi « ammenda », com'è detto anche nell'articolo 43. Ma non si è provveduto per l'ipotesi che un testimone, pur comparendo, pur giurando, abbia a deporre il falso.

Nella legge francese non è preveduta questa ipotesi, neppure nel disegno di legge che credo penda ancora dinanzi a quel Parlamento, perchè, secondo le disposizioni del Codice penale del 1810, in questo conforme al nostro antico Codice penale sardo, non è definita la falsa testimonianza e quindi si poteva facilmente estendere la disposizione generale del Codice sulla falsa testimonianza anche alle testimonianze emesse in questi giudizi.

Invece il Codice penale ora fra noi vigente, all'articolo 214 definisce così bene la falsa testimonianza, che essa non sarebbe punto configurabile nel caso concreto, perchè dice appunto aversi la falsa testimonianza quando alcuno « innanzi all'Autorità giudiziaria » deponga il falso. Ora evidentemente questa giurisdizione speciale che noi costituiamo non è da confondersi coll'Autorità giudiziaria.

Mi sono astenuto dal proporre emendamenti, per proposito che aveva fatto. Però gli onorevoli ministri proponenti del progetto, insieme alla Commissione vedano se la mia osservazione sia fondata; e in questo caso, con un semplice richiamo agli articoli del Codice penale sarà provveduto a colmare la lacuna da me lamentata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

**Daneo, relatore.** A me pare che, ad eliminare qualunque dubbio, in via prudentissima, sarebbe utile l'aggiunta che in sostanza propone l'onorevole Lucchini. Quindi lo pregerei, anche a nome della Commissione, di voler formulare questo semplice richiamo alle disposizioni del Codice penale. Da parte del Ministero non vi sarà, credo, alcuna difficoltà.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Consentito pienamente nelle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione.

**Daneo, relatore.** Per ossequio al regolamento, la Commissione d'accordo col Governo fa propria quest'aggiunta proposta dall'onorevole Lucchini:

« Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale. »

**Presidente.** La Commissione e il ministro propongono adunque di aggiungere a questo articolo 39 un ultimo capoverso che sarebbe il seguente:

« Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale. »

**Palberti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Palberti.** Finchè non si era sollevato il dubbio se le sanzioni stabilite dal Codice penale pel falso in giudizio, fossero applicabili o meno, ai giudizi davanti alla Giuria, io non avevo dubbio per l'applicazione di tutte le disposizioni che sono contemplate nel capo quarto, libro secondo, del Codice penale. Ma ora che, con molta opportunità, per risolvere ogni tentazione di dubbio, l'onorevole Lucchini ha sollevato la questione per quanto ha tratto ai testimoni ed ai subornatori, ed ha proposto che si richiamasse espressamente la applicazione degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale, temo che un dubbio possa sorgere.

Davanti alla Giuria possono anche deferirsi giuramenti o d'ordine definitivo o d'ordine suppletorio. Richiamando solamente alcuni degli articoli del capo quarto, e lasciando uno espressamente non richiamato, potrebbe insorgere il dubbio che il giuramento falso della parte davanti alla Giuria non fosse passibile di sanzione penale.

Quindi, senza proporre nulla, e credendo che, ad eliminare la incertezza di interpretazione, bastino le dichiarazioni conformi del ministro e del relatore, io sollevo unicamente il dubbio, ed intendo di provocare dalla Commissione e dal ministro qualche dichiarazione in proposito.

**Daneo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Daneo, relatore.** Io credo che sia sempre ben fatto di elevare un dubbio, non fosse altro perchè questo possa essere tolto con la discussione. Ma a me pare che, davanti alla dicitura della legge penale la quale punisce ogni parte che, in un giudizio civile, asserisca il falso con giuramento, sia superfluo il dare un altro accenno. E dato che l'onorevole Palberti si contenti di queste dichiarazioni, dico che non ho ombra di dubbio in proposito.

**Presidente.** L'onorevole ministro acconsente?

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Con-